



Comunità della
VALLE DI SOLE

IL PRESIDENTE

n.prot. 128

Malè,

11 GEN 2017

DECRETO N. 5 DI DATA 11 GEN 2017

Oggetto: Decreto del Presidente di proroga di temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria della Comunità della Valle di Sole al segretario dott.ssa Silvia Farina ai sensi dell'art. 8 ter, comma 2 bis, L.P. n. 27/2010.

IL PRESIDENTE

Premesso che il posto di segretario della Comunità della Valle di Sole è vacante dal 1° gennaio 2016;

Visti i precedenti incarichi conferiti, i cui decreti risultano depositati agli atti presso il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, emessi ai sensi dell'art. 61 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4, a seguito dello scorrimento della graduatoria provinciale ed in particolare:

- il provvedimento di data 13.1.2016 prot. n. S110/16/12272/8.4.8/6-11 con il quale il Presidente della Provincia ha incaricato la dott.ssa Silvia Farina della temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria della Comunità della Valle di Sole a decorrere dal 7.1.2016 al 31.1.2016;
- i successivi provvedimenti di data 28.1.2016 prot. n. S110/16/41240/8.4.8/6-11, di data 24.4.2016 prot. n. S110/16/211059/8.4.8/6-11, di data 29.7.2016 prot. n. S110/16/404814/8.4.8/6-11, di data 28.10.2016 prot. n. S110/16/567576/8.4.8/6-11, con i quali il Presidente della Provincia ha prorogato l'incarico alla dott.ssa Silvia Farina della temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria della Comunità della Valle di Sole fino al 30 gennaio 2017;

Dato atto che con la L.P. n. 20/2016 (legge di stabilità 2017) è stato modificato l'art. 8 ter della L.P. 27/2010, inserendo dopo il comma 2 il comma 2 bis che recita "A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con altra sede segretarile o, in alternativa, secondo le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali); l'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata.[...]";

Ritenuto che la Comunità della Valle di Sole necessita di una continuità nella reggenza della sede segretarile con un incarico a tempo pieno, al fine di poter garantire i corretti e puntuali adempimenti amministrativi e giuridici, procedendo, alla luce della normativa sopraccitata, alla proroga dell'incarico di temporanea reggenza a tempo pieno alla dott.ssa Silvia Farina attualmente in corso, dal giorno 31 gennaio 2017 per la durata del mandato del Presidente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di consentire alla nuova Amministrazione di effettuare le scelte per l'eventuale nomina o il rinnovo dell'incarico;

Visti il curriculum culturale e professionale della dott.ssa Silvia Farina, i risultati conseguiti e le competenze acquisite nello svolgimento degli incarichi già affidati;

Visti gli artt. 60 e 61 della L.R. 5 marzo 1993, n. 4

Visto l'art. 8 ter comma 2 bis della L.P. n. 27/2010;

Ciò premesso,

DECRETA

- di prorogare, ai sensi dell'art. 8 ter comma 2 bis della L.P. n. 27/2010, l'incarico di temporanea reggenza a tempo pieno alla dott.ssa Silvia Farina, attualmente in corso, dal giorno 31 gennaio 2017 per la durata del mandato del Presidente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di consentire alla nuova Amministrazione di effettuare le scelte per l'eventuale nomina o il rinnovo dell'incarico;
- di dare atto che al suddetto segretario è dovuto lo stipendio iniziale di qualifica oltre all'indennità integrativa speciale di legge nella misura di legge e le eventuali competenze accessorie;
- di dare comunicazione del presente provvedimento al Segretario generale dott.ssa Silvia Farina;
- di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
- Guido Redolfi -

Per accettazione

